Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 8 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1972, n. 1153.

Sostituzione di un rappresentante nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1959, n. 935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 1870;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1965, n. 1689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1967, n. 807;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 751;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'architetto Enrico Ratti è chiamato a far parte della rappresentanza italiana nella delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, quale rappresentante della provincia e della città di Milano, in sostituzione dell'ing. Mario Forte, deceduto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOZZI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 122. — VALENTINI

LEGGE 16 aprile 1973, n. **171**.
Interventi per la salvaguardia di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Art. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

Art. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino alla approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbliga-

torie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

TITOLO II

Art. 5.

E' istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.

Art. 6.

La commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta commissione corredate del parere della commissione edilizia.

Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la Regione stabilisce le modalità con le quali è attribuito all'organo che adotta il piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione può altresì integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo.

La commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre trenta giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;

b) marginamenti lagunari;

c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo comitato viene a sostituirsi al « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » recependone gli studi e le sperimentazioni.

Art. 9.

La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito, è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Art. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro lo inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonchè di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonchè di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonchè in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonchè della legge 3 giugno 1971, n. 437.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare — sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee — entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui allo articolo 19 lettera *f*) della presente legge.

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

Art. 12.

Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 13.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad accezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonchè la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di

cui al numero 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali;

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonchè l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a*) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nello espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;

11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del successivo articolo 19;

12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

Art. 14.

Le caserme « Manin », « Cornoldi » site sul territorio di Venezia sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato per essere vendute al comune di Venezia, al prezzo stabilito dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinate ad abitazioni, anche a carattere temporaneo.

Art. 15.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

Art. 16.

In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attività produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, può essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per i lavori pubblici.

I contributi annuali in conto interessi previsti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie.

Per la concessione dei contribuiti previsti nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Art. 18.

Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

Art. 19.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 16;

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera *a*) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

Art. 20.

La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;
lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;
lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;
lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;
lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

Art. 21.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 22.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *h*), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

Art. 23.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

Art. 24.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nello anno 1977.

Art. 25.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — MALAGODI — TAVIANI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1973, n. **172**.

Istituzione di un'ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita una ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1967 con il quale l'avv. Giovanni Ghirotti ed il sig. Cesare Boni vennero confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. avv. Giovanni Ghirotti è confermato presidente ed il rag. Marcello Chiesa è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6560)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali del 30 dicembre 1970, 26 giugno 1971 e 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1967 con il quale l'avv. Giuseppe Sartori venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Sartori è confermato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6563)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969 e modificato con decreti ministeriali rispettivamente in data 20 ottobre 1970 e 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1967, con il quale l'avv. Giuseppe Mancini ed il sig. Febo Mattioli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Mancini ed il sig. Febo Mattioli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Foligno, con sede in Foligno (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6562)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Determinazione delle condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Guastalla nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), in data 17 luglio 1971 e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in data 2 luglio 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1120, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Guastalla di 2ª categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1120, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) incameramento ed assunzione da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia del patrimonio e di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Guastalla, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

b) impegno da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia — ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745 — di effettuare operazioni di credito pignoratizio presso la propria filiale di Guastalla;

c) obbligo da parte della Cassa di risparmio di Reggio Emilia — a norma dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 — di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di Guastalla una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni e livelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6565)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Determinazione delle condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), in data 14 luglio 1970, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in data 14 gennaio e 13 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1973, n. 51, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di San Felice sul Panaro, di 2ª categoria, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), nella Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1973, n. 51, sarà effettuata alle seguente condizioni:

a) incameramento ed assunzione da parte della cennata Cassa del patrimonio e di tutte le attività e passività del citato Monte quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

b) impegno da parte della ridetta Cassa — a mente dell'art. 7 della richiamata legge n. 745/1938 — di assicurare il servizio delle operazioni pignoratizie presso la propria filiale di San Felice sul Panaro;

c) impegno da parte della Cassa medesima — ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 — di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di San Felice sul Panaro una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni e livelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6564)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1973.

Proroga dei termini di decadenza per l'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari verificatosi dal 13 al 18 maggio 1968 in tutto il territorio della Repubblica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari verificatosi dal 13 al 18 maggio 1968 in tutto il territorio della Repubblica, per effetto della astensione dal lavoro del personale postelegrafonico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 13 al 18 maggio 1968 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: GONELLA

(6767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Lecce ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1973; registro n. 18, foglio n. 363, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia di Lecce chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile, sito in Lecce, via Duca degli Abruzzi, 23, piano secondo, per il prezzo di L. 17.800.000 (diciassettemilioniottocentomila) da adibire a sede sociale.

(6583)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Igea »

Con decreto n. 1367 del 30 marzo 1973 la società Terme di Boario S.p.a., con sede in Boario Terme, provincia di Brescia, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale « Igea », addizionata di gas acido carbonico.

Le modifiche consistono nel riportare i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 19 gennaio 1973 dalla prof.ssa Carla Bertoglio Riolo dell'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia, al posto di quella eseguita in data 22 giugno 1960 dal dott. Carlo Sampietro del laboratorio chimico provinciale di Como.

Restano invariati il formato, le dimensioni, i colori, i caratteri e le diciture dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 1128 del 18 novembre 1970.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 741 del 16 dicembre 1960.

(6128)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Kinda »

Con decreto ministeriale n. 1373 del 3 aprile 1973 la società a.s. Solaco italiana di G. Baj Macario e C., con sede elettiva in Milano, via Felice Casati 20, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata « Kinda » che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Introbio, provincia di Como.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari, suddivise da una linea bianca in tre riquadri, di cui i laterali a fondo verde chiaro ed il centrale a fondo verde scuro, e che avranno le dimensioni rispettivamente di cm. 14,3 × cm. 10,5 per i recipienti da un litro e di cm. 12,4 × cm. 8,8 per quelli da mezzo e da ¼ di litro.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in carattere di colore nero, sono riportate le proprietà dell'acqua indicate in data 31 gennaio 1967 dal prof. A. Baserga, direttore dell'istituto di patologia medica della Università di Ferrara, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 20 gennaio 1968 dal prof. L. Bianchi, direttore del laboratorio micrografico provinciale di Pavia, e le indicazioni farmacologiche redatte in data 4 giugno 1968 dal prof. S. Gaiatto, direttore dell'istituto di farmacologia della Università di Ferrara, e, infine, il contenuto di acqua imbottigliata. Nel riquadro centrale, dall'alto in basso si legge: « Comune di Introbio (Valsassina) » in caratteri di colore bianco, « Sorgente Kinda » « Residuo fisso a 180 gr. lt. 0,0359 » in caratteri di colore bianco racchiusi in un ovale rosso, « Acqua oligominerale naturale non gasata in recipienti sterilizzati » in caratteri di colore bianco, « Imbottigliata come scaturisce dalla roccia alla sorgente », in caratteri di colore nero. Seguono gli estremi dell'autorizzazione in caratteri di colore nero. Nel riquadro destro, in caratteri di colore nero, sono riportati i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 3 gennaio 1968 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. L'acqua minerale, sgorgante dalla roccia, viene raccolta in una vaschetta di acciaio inossidabile ricoperta da cristallo e da questa passerà in altre due vasche, sempre di acciaio inossidabile, dall'ultima delle quali prenderà origine la condotta di adduzione che porterà l'acqua fino allo stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere costruito entro il termine di un anno, a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Attorno alla sorgente sarà costituita una zona di protezione igienica, recintata con rete metallica.

(6124)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pompei »

Con decreto ministeriale n. 1371 del 3 aprile 1973 la società Pompei S.p.a., con sede in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale denominata Pompei, di cui al decreto ministeriale n. 1326 del 6 dicembre 1972, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro e mezzo circa.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali, a quelle autorizzate, per i recipienti di un litro, con il citato decreto n. 1326 del 6 dicembre 1972.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto.

(6125)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1973, i poteri conferiti all'avv. Salvatore Arena, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Sambiase », con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), sono stati prorogati fino al 31 luglio 1973.

(6120)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 marzo 1973, la gestione commissariale della società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano è stata prorogata fino al 30 settembre 1973.

(6121)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Cecchina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 marzo 1973 la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Poggio Ameno », con sede in Albano, frazione Cecchina (Roma), è stata prorogata fino al 31 marzo 1973.

(6122)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « Faito » con sede in Napoli, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 aprile 1973, l'avv. Luciano Bellinetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « Faito », con sede in Napoli in sostituzione dell'avvocato Mauro Di Pace, deceduto.

(6123)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 31 ottobre 1972 al 23 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2285/72, n. 2356/72 e n. 2398/72.

(in unità di conto (u.c.) per tonnellata metrica - 1 u.c. = lire 625)

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
	Periodo dal 31 ottobre 1972 al 9 novembre 1972	
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito e l'Irlanda	30,00
	- gli altri paesi terzi	1,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca	30,00
	- gli altri paesi terzi	1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala ([1])	1,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00
11.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	64,00
	- la zona IV	69,00
	- le zone V b), VI, VII, I c) e la Nigeria	67,00
	- gli altri paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	54,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	49,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	56,80
	- gli altri paesi terzi	44,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	40,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	35,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	56,80
	- gli altri paesi terzi	50,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	49,15
	- gli altri paesi terzi	43,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b) e VI e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri paesi terzi	58,00

Periodo dal 10 novembre 1972 al 23 novembre 1972

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ([1]) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca	37,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	26,00
	- gli altri Paesi terzi	1,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subìto prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca	37,00
	- gli altri paesi terzi	1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala ([1])	44,00
10.03	Orzo	1,00
10.04	Avena	1,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ([2]):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria)	64,00
	- la zona IV	69,00

Numero tariffario	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (*segue*)	- le zone V b), VI, VII e I c) e la Nigeria	67,00
	- gli altri Paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 521 a 600	54,25
	- tenore in ceneri da 601 a 900	49,50
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII	56,80
	- gli altri Paesi terzi	44,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	40,60
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	35,00
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	70,00
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	63,25
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,75
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	41,95
11.02 A I a	**Semole e semolini di grano duro:**	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e VII a) e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri Paesi terzi	58,00
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	56,80
	- gli altri Paesi terzi	50,80
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V a)	49,15
	- gli altri Paesi terzi	43,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (²):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone V b), VI e I c)	67,00
	- le zone I a) e V a)	64,00
	- gli altri Paesi terzi	58,00

(1) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
(2) La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subìto la denaturazione di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.
N.B. — Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (*G. U.* n. L 107 del 6 maggio 1972).

(3892)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970-1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentosettantasei serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % - 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di quindici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

(6779)

Sesta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967

Si rende noto che il giorno 19 maggio 1973, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle duecentoquattro serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1967, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 11 ottobre 1967.

Successivamente il giorno 21, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di nove serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

(6780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 418.736.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6681)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1973, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.147.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6648)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.305.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6649)

Autorizzazione al comune di Magomadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973 il comune di Magomadas (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.818.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6650)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.429.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6651)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.588.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6652)

Autorizzazione al comune di Arzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Arzana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6653)

Autorizzazione al comune di Ittireddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Ittireddu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.809.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6654)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.435.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6655)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6656)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6657)

Autorizzazione al comune di Torregrotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Torregrotta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6658)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6659)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.204.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6660)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6661)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.582.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6662)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.633.485 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6663)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.171.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6664)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.543.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6665)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.088.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6666)

Autorizzazione al comune di Meana Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1973, il comune di Meana Sardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6667)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6668)

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Escalapano (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.253.640 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6669)

Autorizzazione al comune di Laconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Laconi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.782.340 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6670)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Mantresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6671)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.808.445 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istiuto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6672)

Autorizzazione al comune di Seui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Seui (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6673)

Autorizzazione al comune di Seulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Seulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6674)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.864.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6675)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.053.030 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6676)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1973, il comune di La Maddalena (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.920.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6677)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.465.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6682)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Palau (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.524.955 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6683)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.711.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6684)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.654.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6685)

Autorizzazione al comune di Cassoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Cassoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.759.200 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6686)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.421.210 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6687)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.530.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6688)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.057.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6689)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.675.425 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6690)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.009.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6691)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.297.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6692)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.781.780 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6693)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1973, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 16.362.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6694)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Persiceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 346.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6695)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Capannori (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6696)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.252.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6697)

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Castelvetrano (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 940.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6698)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6701)

Autorizzazione al comune di Terme Vigliatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Terme Vigliatore (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 63.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6702)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.537.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6703)

Autorizzazione al comune di Graniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Graniti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.643.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6704)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6705)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.247.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6706)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 148.819.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6699)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1973, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decrto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6700)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1973, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2674 della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1973.

(6678)

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1973, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2749 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1973.

(6679)

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1973, il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.786.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2749 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1973.

(6680)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano di zona del comune di Bergamo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 13 febbraio 1973, n. 3129, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune di Bergamo, adottata con deliberazione del consiglio comunale in data 17 aprile 1970, n. 12098 PG.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

(6129)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano di zona del comune di Campi Bisenzio

Con deliberazione della giunta regionale n. 667 in data 6 febbraio 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Campi Bisenzio (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6131)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa

Con deliberazione della giunta regionale n. 477 in data 23 gennaio 1973 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(6132)

Variante al piano regolatore generale del comune di Siena

Con deliberazione della giunta regionale n. 662 in data 6 febbraio 1973 è stato approvata la variante all'art. 6 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni.

(6133)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nell'avviso del 19 aprile 1973 riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie del mezzogiorno »; 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Export » scadenza 1° gennaio 1989; 6 % serie speciale novennale; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export A »; 6 % serie speciale « Export B »; 6 % serie ordinaria ventennali; 7 % serie speciale « Export A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 28 aprile 1973,

— alla pag. 2919, prima colonna, 14° rigo, dove è scritto: « . . . 4 titoli di L. 1.000.000 » leggasi: « . . . 40 titoli di L. 1.000.000 »;

— alla pag. 2919, seconda colonna, 46° rigo, dove è scritto: « . . . 23 titoli di L. 100.000 » leggasi: « . . . 73 titoli di L. 100.000 »;

(6760)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario degli esami del concorso a centotrentuno posti di coadiutore, nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il colloquio, previsto dal concorso a centotrentuno posti di coadiutore, nel ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 31 maggio 1971, si svolgerà in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, a partire dal giorno 15 maggio 1973.

(6806)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Aggregazione di membri aggiunti, per la prova di dattilografia, alla commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1971, n. 111 e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 del 10 maggio 1971, con il quale è stato bandito un concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/29849 del 19 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/1628 del 16 febbraio 1972, con il quale è stata integrata la commissione predetta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che si rende necessario aggregare alla commissione di cui trattasi membri aggiunti per la prova pratica obbligatoria di dattilografia;

Decreta:

Alla commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nominata con decreto ministeriale ULA/1208/A/29849 del 19 ottobre 1971 ed integrata con decreto ministeriale ULA/1208/A/1628 del 16 febbraio 1972, vengono aggregati per la prova pratica obbligatoria di dattilografia i seguenti membri aggiunti:

1) prof.ssa Burani de Vita Paola;
2) prof.ssa Di Cesare Pierozzi M. Cristina;
3) prof.ssa Ostini Marcellina;
4) prof. Michetti Gian Luciano;
5) prof.ssa Lizzani Gagliardi M. Luisa;
6) prof.ssa Graziani Rossi Eda;
7) prof.ssa Pellegrini Romani Costanza;
8) prof.ssa Michetti Donato Maria;
9) prof.ssa Orazi Carla;
10) prof.ssa Stazi Adriana;
11) prof.ssa Porta Eugenia;

La spesa presunta per il compenso ai sunnominati membri aggiunti, che farà carico al capitolo 191/2 del corrente esercizio finanziario 1972, è di L. 6.500.000 (seimilionicinquecentomila).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1973
Registro n. 10 *Poste e telecom., foglio n.* 244

(5584)

Modifica della composizione di alcune sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale per l'esercizio degli uffici locali dell'Amminisrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, numero ULA/1208/A/1628, concernente la integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che i seguenti funzionari: direttore di divisione Plaustro rag. Antonio, membro della 6ª sottocommissione; ispettore generale Brunetti dott. Brunetto, membro della 25ª sottocommissione; ispettore generale Sindoni dott. Nunzio, membro della 26ª sottocommissione; ispettore generale Fochesato dott. Fernando, membro della 28ª sottocommissione e direttore di divisione Insalaco dott. Raimondo, membro della 13ª sottocommissione, hanno dichiarato di non poter far parte delle sottocommissioni stesse, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, numero ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale per l'esercizio degli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni è modificato per quanto concerne la 6ª; la 13ª; la 25ª; la 26ª e la 28ª sottocommissione nel modo seguente:

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Fei dott. Lorenzo, ispettore generale; Ferrara dott. Francesco, direttore di divisione; Bianchi dott. Remo, direttore di sezione; Noto dott. Vito, direttore di sezione.

Segretario:
Gazzei dott. Enzo, direttore di sezione.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Lombardi dott. Paolino, ispettore generale; Trimarchi dottor Giuseppe, direttore di divisione; Paduano dott. Vittoroi, direttore di sezione; maturi dott. Emilio, direttore di sezione.

Segretario:
Cerbara dott. Attilio, direttore di sezione.

25ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Codella dott. Angelo, ispettore generale; Locurto dott. Giuseppe, direttore di divisione; Piedimonte dott. Giuseppe, direttore di sezione ; Giffoni dott. Domenico, direttore di sezione.

Segretario:
Galli dott. Giampiero, direttore di sezione.

26ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Verico dott. proc. Carlo, ispettore generale; Coppola dottor Antonino, direttore di divisione; Baccari dott. Francesco, direttore di sezione; Delle Donne dott. Mario, direttore di sezione.

Segretario:
D'Urgolo dott. Gabriele, direttore di sezione.

28ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Amitrano dott. proc. Gaetano, ispettore generale; Brighi dott. Domenico, direttore di divisione; Mastroviti dott. Nicola, direttore di sezione; Rauty dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario:
Stentella Liberati dott. Rossana in Gasbarri, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1972
Registro n. 23, *foglio n.* 351

(5580)

Nomina del segretario della 19ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, numero ULA/1208/A/1628, concernente, la integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 1972, numero ULA/1208/A/3538, concernente la sostituzione di alcuni componenti della predetta commissione esaminatrice;

Considerato che il direttore di sezione Bologna dott. Franco, segretario della 19ª sottocommissione, ha dichiarato di non poter far parte della sottocommissione stessa per motivi di salute;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Fiorillo dott. Antonio è nominato segretario della 19ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del Direttore di sezione Bologna dott. Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1972
Registro n. 35, foglio n. 144

(5582)

Sostituzione di membri in due sottocommissioni esaminatrici del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, numero ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che i direttori di sezione Cordova dott. Eugenio e Angieri dott. Sebastiano, membri rispettivamente della 18ª e della 21ª sottocommissione, hanno chiesto di essere esonerati dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

I direttori di sezione Gigliotti dott. Antonio e Caputo dottor Mario Giuseppe sono nominati membri rispettivamente della 18ª e della 21ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione dei direttori di sezione Cordova dott. Eugenio e Angieri dott. Sebastiano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: Gioia

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1973
Registro n. 12, foglio n. 358

(5583)

Sostituzione di segretari aggiunti in due sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1971, n. ULA/A/9118 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1971, n. 111 e nel « Bollettino Straordinario » delle Poste e delle telecomunicazioni n. 3 parte seconda del 10 maggio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/28949 del 19 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto ministeriale ULA/1208/A/1628 del 16 febbraio 1972 con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice suddetta;

Considerato che i direttori di sezione Sciarrillo dott. Ferruccio e Isopi dott. Bruno rispettivamente segretari aggiunti della 11ª e 27ª sottocommissione non possono più svolgere l'incarico loro affidato, il primo per motivi di servizio e di salute ed il secondo per motivi di famiglia e di salute, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei direttori di sezione dott. Sciarrillo Ferruccio e dott. Isopi Bruno rispettivamente segretari aggiunti della 11 e della 27ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni vengono nominati i direttori di sezione Sacco dott. Nicola e Traino prof. dott. Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1972

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 32 Poste e telecom., foglio n. 228

(5585)

Modifica della composizione di alcune sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale per l'esercizio degli uffici locali dell'Amminisrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di sezione Cellucci dott. Edmondo, membro della 4ª sottocommissione, è deceduto, che il direttore di divisione Ciuffini dott. Igino, membro della 20ª sottocommissione, è stato trasferito a L'Aquila, che il direttore di sezione Batelli dott. Pasquale, segretario della 20ª sottocommissione, è rientrato nella sede di Caserta, e che infine l'ispettore generale Amitrano dott. Gaetano membro della 28ª sottocommissione, rinuncia all'incarico per motivi familiari e di salute, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, n. ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni è modificato per quanto concerne la 4ª; la 20ª e la 28ª sottocommissione nel modo seguente:

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Ginnari Satriani dott. Marcello, ispettore generale; Guerrieri ing. Dino, direttore di divisione; D'Urso dott. Gilberto, direttore di divisione; Grimaldi dott. Maria Elisa, direttore di sezione.

Segretario:

Maione dott. Stefano, direttore di sezione.

20ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pallotto dott. Dino, direttore di divisione; Mendola dottor Salvatore, direttore di divisione; Massimilla dott. Francesco, direttore di sezione; Morru dott. Efisio, direttore di sezione.

Segretario:

Ciocca dott. Ferdinando, direttore di sezione.

28ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Lazzerini dott. Edmondo, direttore di divisione; Brighi dottor Domenico, direttore di divisione; Mastroviti dott. Nicola, direttore di sezione; Rauty dott. Giuseppe direttore di sezione.

Segretario:

Stentella Liberati dott. Rossana in Gasbarri, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

p. *Il Ministro*: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1973
Registro n. 11, foglio n. 240

(5581)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Fissazione della nuova sede di svolgimento delle prove scritte del concorso nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per gli uffici della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1973, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Trieste, piazzale Europa n. 1, presso la locale Università Istituto di chimica (aula *A*), alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in via S. Francesco n. 27 presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(6771)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a venti posti di autista di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 44-45 del 2-9 novembre 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1972, registro n. 54, foglio n. 28, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a venti posti di autista di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

(6002)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno di borsa di pratica commerciale per il Panama e per la Thailandia

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1971, n. 330, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle borse di pratica commerciale all'estero a favore dei candidati risultati vincitori del concorso per titoli ed esami indetto con proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969;

Sentito il comitato per l'amministrazione del fondo autonomo di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la proroga per un anno del godimento della borsa di pratica commerciale all'estero in favore dei seguenti borsisti vincitori del concorso per titoli ed esami di cui al citato decreto ministeriale del 18 febbraio 1969, precisato nelle premesse, nella sede a lato di ciascuno di essi indicata:

Clerici geom. Amerigo: Panama;
Nanni Vittorio: Thailandia (Bangkok).

Art. 2.

La proroga delle borse di cui all'articolo precedente decorre dalla data qui di seguito indicata:

Clerici geom. Amerigo: 27 marzo 1973;
Nanni Vittorio: 30 marzo 1973.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(5488)

Proroga per un anno di borsa di pratica commerciale per gli Stati Uniti d'America (Stato di Washington)

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione della predetta legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 25 borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, concernente l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero ai vincitori del precitato concorso;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 17 luglio 1972, concernente la concessione, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto ministeriale

18 febbraio 1969, di una integrazione supplementare dell'ammontare della borsa assegnata al dott. Vito Carbone per gli Stati Uniti d'America (Stato di Washington), per effetto della quale la borsa stessa è stata elevata a L. 5.640.000, nette annue;

Sentito il comitato di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1293, che nella sua riunione del 21 febbraio 1972 si è espresso favorevolmente;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12, primo comma, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la proroga per un anno del godimento della borsa di pratica commerciale per gli Stati Uniti d'America (Stato di Washington), assegnata al dott. Vito Carbone, con decorrenza dal 28 marzo 1973.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sul fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(5487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione giudicatrice dei concorsi ad un posto di elettricista, a due posti di tipografo, a due posti di falegname, a due posti di pittore, a due posti di idraulico, a due posti di muratore, a due posti di guardiano, a sedici posti di manovale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 65, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a scelta a posti di operaio comune di 3 categoria nel ruolo degli operai permanenti: ad un posto di elettricista, a due posti di tipografo, a due posti di falegname, a due posti di pittore, a due posti di idraulico, a due posti di muratore, a due posti di guardiano, a sedici posti di manovale specializzato;

Decreta:

La commissione esaminatrice dei concorsi indetti con il decreto ministeriale 9 dicembre, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Moneta dott. Serafino, direttore di divisione.

Componenti:

Calabri ing. Giancarlo, ispettore capo;
Minardi dott.ssa Maria Grazia, direttore di divisione.

Segretario:

Imbrisco Virgilio, segretario principale.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni. La spesa di L. 240.000 prevista per l'esercizio finanziario 1972 sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1972
Registro n. 27, foglio n. 213

(5481)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. **6**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sulle indennità ai consiglieri regionali.

(*Pubblicato* nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 23 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Istituzione del fondo di previdenza

E' istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo interno di previdenza dei consiglieri della regione Emilia Romagna », per la corresponsione di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Il fondo di cui al comma precedente ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. L'assegno vitalizio di cui alla presente legge, tanto nella forma diretta quanto nella forma di riversibilità è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.

Art. 2.

Gestione del fondo

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato con la partecipazione di un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno allo Ufficio stesso.

Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) dagli interessi maturati sulle somme del fondo, dai frutti degli investimenti, nonché dalle somme comunque introitate.

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale consuntivo del Consiglio regionale.

Art. 3.

Contributi obbligatori

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al versamento dei contributi di previdenza, a decorrere dal giorno della corresponsione della indennità di carica.

I contributi sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale, nella misura di 1/10 della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo interno di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 4.

Diritto all'assegno vitalizio: requisiti

L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Art. 5.

Consiglieri inabili al lavoro

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di presidenza, integrato secondo la disposizione dell'articolo 2.

Art. 6.

Accertamento dell'inabilità permanente

L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 5 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 7.

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 5, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo previsto al successivo art. 11. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 8.

Contributi volontari

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

Uguale facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo articolo 13, del consigliere deceduto senza avere maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

Art. 9.

Rinunzia al versamento volontario

Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza attribuzione di interessi.

Uguale facoltà compete agli aventi causa del consigliere nel caso di decesso.

Art. 10.

Sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a fare parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui egli eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 11.

Misura degli assegni vitalizi

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile lorda
—	—
5	35 %
6	37,5%
7	40 %
8	42,5%
9	45 %
10	47,5%
11	50 %
12	52,5%
13	55 %
14	57,5%
15	60 %

Per le frazioni di anno l'assegno vitalizio è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale.

Art. 12.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 13.

Assegni di riversibilità

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*), anche se maggiorenni, purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza integrato secondo quanto disposto dall'art. 2.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre, o in mancanza alla madre, che siano di età superiori ai 60 anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 14.

Riversibilità dell'assegno in caso di morte per cause di servizio

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'Ufficio di presidenza, integrato secondo le disposizioni dell'art. 2, verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente.

I contributi fino al compimento del quinquennio sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 15.

Condizioni per l'assegno di riversibilità

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di presidenza, integrato come disposto all'art. 2, può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente articolo 6.

Art. 16.

Documentazione per la riversibilità dell'assegno

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda, in carta libera, diretta al Presidente del consiglio, corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio, dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non vi abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi, se maggiorenni, o da chi ne abbia la tutela, se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere o di entrambi i genitori;

2) certificato di nascita del figlio;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni, la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 6.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 17.

Misura degli assegni di riversibilità

L'ammontare degli assegni di riversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato, o che sarebbe spettato, al consigliere, secondo le seguenti misure:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 6 %;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 % con aumento progressivo nella misura del 15 % per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 %;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 %; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 % per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 % ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 %.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 18.

Prescrizione dei ratei di assegno

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza, integrato secondo quanto disposto all'art. 2.

Art. 19.

Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.

Contributo una tantum in caso di decesso

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde al coniuge superstite o, in mancanza, ad altri aventi diritto, una mensilità dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

Tutti i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo interno di previdenza i contributi di cui all'art. 3 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della proclamazione della loro elezione ed il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di presidenza, integrato come disposto dall'art. 2, stabilisce l'entità della quota mensile che ogni consigliere deve versare al fondo interno di previdenza, sino a totale copertura dei contributi arretrati da compiere entro e non oltre il mese di maggio dell'anno 1975.

Ciascun consigliere può provvedere al versamento dei contributi arretrati anche in unica soluzione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi causa, di cui al precedente art. 13, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo i contributi arretrati, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 8, secondo comma, per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità.

TITOLO II

Art. 22.

Fondo di solidarietà

E' istituito, presso il Consiglio regionale, un « Fondo interno di solidarietà tra i consiglieri della regione Emilia-Romagna », con gli scopi:

a) di liquidare un premio di reinserimento nell'attività professionale ai consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, ad eccezione del caso in cui la mancata rielezione o la mancata candidatura dipenda da cause di ineleggibilità;

b) di concorrere, nella misura del 30%, alle spese per la copertura assicurativa dei rischi di morte, di invalidità permanente, di inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei consiglieri regionali in carica.

Il Fondo interno di solidarietà è alimentato:

a) da trattenute mensili a carico dei consiglieri pari al 3% dell'indennità di carica;

b) dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo stesso;

c) da eventuali elargizioni.

L'Ufficio di presidenza, integrato secondo quanto disposto all'art. 2, ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

TITOLO III

Art. 23.

Adeguamento delle indennità ai consiglieri regionali

Le indennità di carica, gli assegni integrativi, le indennità di presenza di cui agli articoli 2, 3 e 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sono aumentate del 25% a partire dall'1 gennaio 1973.

Art. 24.

Trattamento di missione

Il consigliere regionale inviato in missione per conto del Consiglio regionale o della giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta.

Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità giornaliera di trasferta di lire 20.000.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50% per le trasferte all'estero.

Il diritto al trattamento di missione decorre per ciascun consigliere dalla data in cui l'interessato è stato proclamato eletto.

Art. 25.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 23 della presente legge fanno carico, per l'esercizio 1973:

quanto a lire 100.000.000 al capitolo di spesa 00100 « Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale »;

quanto a lire 7.050.000 al capitolo di spesa 04110 « Assegni integrativi al Presidente e ai membri della giunta regionale »;

quanto a lire 3.500.000 al capitolo di spesa 04120 « Indennità di presenza al Presidente e ai membri della giunta regionale »;

del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge ammontanti a lire 30.000.000 relativi all'esercizio 1973 ed ai conguagli per gli esercizi precedenti, fanno carico al capitolo 04130 « Spese per i viaggi e le missioni del Presidente e dei membri della giunta » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 gennaio 1973

FANTI

(1554)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 7.

Esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi e degli atti amministrativi di interesse generale e per l'istituzione di commissioni consiliari d'indagine, di studio e di inchiesta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

L'iniziativa popolare delle leggi, degli atti amministrativi di interesse generale e delle proposte per l'istituzione delle commissioni consiliari di cui all'articolo 22 dello statuto, è esercitata:

a) da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna;

b) dalle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e da enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività regionale;

c) da ciascun consiglio provinciale;

d) da consigli comunali che, singolarmente o collettivamente, rappresentino una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Quando l'iniziativa popolare è esercitata dai soggetti di cui alla lettera *b*), la proposta deve essere sottoscritta da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'Emilia-Romagna.

Art. 2.

La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e il contenuto.

I progetti di legge devono essere redatti in articoli.

La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.

La proposta di istituzione delle commissioni consiliari di cui all'art. 22 dello statuto deve indicarne e delimitarne la materia e l'oggetto.

Art. 3.

L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa:

per la revisione dello statuto;

per le leggi tributarie e di bilancio.

Art. 4.

Gli atti amministrativi di interesse generale per i quali è ammessa l'iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 48 dello statuto, sono quelli di competenza del Consiglio regionale con esclusione dei provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente nella sfera di interessi dei singoli soggetti.

L'iniziativa popolare non è ammessa per:

a) le designazioni e le nomine;

b) la formulazione dei pareri richiesti alla Regione;

c) le ratifiche e le approvazioni di atti di enti sottoposti alla vigilanza e al controllo regionale.

Art. 5.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, degli atti amministrativi di interesse generale e delle proposte per l'istituzione delle commissioni consiliari, non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.

Art. 6.

Ai fini dell'esercizio dell'iniziativa popolare i soggetti interessati di cui all'art. 37 dello statuto possono chiedere per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto, dal servizio studi e documentazioni legislativi dell'ufficio di presidenza del Consiglio.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità.

L'Ufficio di presidenza, esaminata la richiesta, decide in merito e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne la raccolta, attraverso gli uffici regionali, delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta.

TITOLO II

L'iniziativa degli elettori

Art. 7.

La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo del progetto di legge o della proposta.

I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione alla segreteria dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale da almeno tre elettori promotori della raccolta, muniti del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Un funzionario della segreteria dell'Ufficio di presidenza appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

Il progetto di legge o la proposta non sono ricevuti dall'Ufficio di presidenza se presentati su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Art. 8.

L'elettore appone in calce al progetto o alla proposta la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un assessore da lui delegato, o dal segretario di detto comune.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa deve indicare il numero di firme raccolte.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

Il progetto o la proposta debbono recare allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 9.

La proposta di iniziativa popolare, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

I primi tre sottoscrittori del foglio vidimato col n. 1 sono legittimati al deposito ed hanno facoltà, ai sensi dell'art. 46, comma terzo, dello statuto, di illustrare le ragioni e il contenuto della proposta stessa alla competente commissione consiliare, quando questa sia stata investita dell'esame in sede referente.

Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei primi tre sottoscrittori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 10.

Le spese per l'autenticazione delle firme prescritte sono a carico della Regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, dopo che sia stata decisa l'ammissibilità della proposta.

Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori di cui all'art. 9 della presente legge devono presentare domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 11.

Sull'ammissibilità della proposta, con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare ed ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dal deposito della proposta.

Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di presidenza.

Qualora l'ufficio di presidenza del Consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della proposta e della prescritta documentazione, può, con propria insindacabile decisione, stabilire un termine per le eventuali sanatorie.

Di tale decisione il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

Art. 12.

Dopo la dichiarazione di ammissibilità della proposta, il Presidente del Consiglio la trasmette alla commissione consiliare competente per materia, la quale, sentiti i soggetti di cui all'articolo 46, terzo comma, dello Statuto, che ne abbiano fatto richiesta, presenta al Consiglio la propria relazione.

Trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta, senza che su di essa si sia pronunciato il Consiglio, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.

TITOLO III

L'iniziativa dei consigli provinciali e comunali

Art. 13.

La deliberazione consiliare che approva il progetto o la proposta è trasmessa dal Presidente dell'amministrazione provinciale o dai sindaci dei comuni proponenti all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta, sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati e corredata dalle necessarie delibere dei relativi consigli, deve essere trasmessa all'ufficio di presidenza del Consiglio a cura della delegazione che, ai sensi dell'art. 46, terzo comma, dello statuto, ha facoltà di illustrare il progetto alla competente commissione consiliare.

Art. 14.

Alle proposte presentate dalle amministrazioni provinciali e dai comuni si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 si provvede per l'esercizio 1972 con lo stanziamento di cui al capitolo 00100 « Spese per il funzionamento del Consiglio regionale » del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

Per gli esercizi futuri si provvederà con gli stanziamenti previsti di anno in anno in un apposito capitolo di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1973

FANTI

(1555)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. **8.**

Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.* 10 *del 24 gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare l'acquisizione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono concessi ai comuni e loro consorzi con bilancio deficitario contributi annui costanti nella misura del 2,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre per gli scopi di cui alla presente legge con istituti di credito all'uopo autorizzati fino ad un massimo di 15 annualità.

Art. 2.

Per agevolare l'urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono concessi ai comuni e loro consorzi con bilancio deficitario contributi annui costanti nella misura del 2,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre per gli scopi di cui alla presente legge con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di 30 annualità.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge potranno essere concessi direttamente al comune o consorzio di comuni in unica soluzione annua posticipata o, alternativamente, all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata secondo le scadenze delle rate d'ammortamento del mutuo.

Art. 4.

La ripartizione dei contributi di cui alla presente legge è disposta sulla base di appositi programmi, uno riferentesi all'anno 1972 ed un altro afferente l'anno 1973.

I programmi di ripartizione di cui sopra sono predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale.

Nel predisporre i programmi dovranno essere particolarmente considerate le condizioni di bilancio degli enti richiedenti nonchè le domande degli enti stessi tese ad acquisire o ad urbanizzare aree da destinare alla costruzione di alloggi economici e popolari.

La giunta regionale provvederà alla concessione dei contributi in base al programma approvato dal Consiglio regionale.

Dopo l'approvazione del programma da parte del Consiglio, la giunta, con sua delibera, potrà delegare il Presidente della giunta o un componente della stessa a concedere con decreto il contributo previsto nel programma ed altresì a stabilire, agli effetti dell'art. 3, l'ente destinatario del contributo.

Art. 5.

Per le domande pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 ottobre 1972, ai sensi dell'art. 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e prioritariamente per gli importi finanziari non soddisfatti sul fondo speciale di cui agli articoli 45 e 46 della legge n. 865, sarà predisposto un programma di concessione di contributi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande successive alla data predetta dovranno essere presentate entro il 30 maggio 1973.

Art. 6.

Qualora i comuni non possano provvedere, direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai comuni stessi per il finanziamento delle spese per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la parte residua del debito di rata d'ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della regione è garantita nel capitale e negli interessi da fideiussione regionale.

La forza di tale fideiussione, in caso di mancato pagamento da parte dei comuni o loro consorzi della rata d'ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione da parte degli istituti stessi del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1932, n. 2440.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del 2° comma del presente articolo.

Art. 7.

Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate d'ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d'ammortamento a loro carico.

Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno:

L. 80.000.000 per l'esercizio finanziario 1972;

L. 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1973.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 80.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 220.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 1986;

L. 140.000.000 per l'esercizio 1987.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono stabiliti per gli anni 1972 e 1973 i seguenti limiti di impegno:

L. 120.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 210.000.000 per l'esercizio 1973.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 120.000.000 per l'esercizio 1972;

L. 330.000.000 per gli esercizi dal 1973 al 2001;

L. 210.000.000 per l'esercizio 2002.

Art. 9.

Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 6 della presente legge è disposta l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e successivi di un capitolo denominato: « Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria a favore di comuni sui mutui contratti dagli stessi per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree di cui è previsto l'esproprio in base alla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e alla legge 18 aprile 1962 n. 167 », con uno stanziamento di L. 10.000.000.

Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 « Spese obbligatorie e d'ordine » annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e di quello degli esercizi successivi.

Art. 10.

Per l'esercizio finanziario 1972, al finanziamento della complessiva spesa di L. 200.000.000 si provvede mediante il prelievo della corrispondente somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Alla maggiore spesa di complessive L. 360.000.000 prevista per l'esercizio 1973, rispetto alla spesa prevista per l'esercizio 1972, l'Amministrazione regionale fa fronte con il naturale incremento della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Art. 11.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100 « Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » . L. 200.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72610 « Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi con bilancio deficitario per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 » . L. 80.000 000
(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3ª - Rubr. 15).

Cap. 72620 « Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi con bilancio deficitario per l'urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n. 865 » . L. 120.000.000
(Titolo II - Sezione IV - Categoria 3ª - Rubr. 15).

Art. 12.

Con legge di approvazione o di variazione del bilancio nell'esercizio 1973 potranno essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per l'esercizio stesso sui due capitoli istituiti ai sensi del precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1973

FANTI

(1556)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. **9**.

Disposizioni integrative della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sulle « indennità ai consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sulle « Indennità ai consiglieri regionali », la regione Emilia-Romagna provvede, con decorrenza dal 12 aprile 1972, alla copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea, derivanti da infortuni, dei componenti in carica del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, assumendone parzialmente l'onere.

Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:

L. 40.000.000 in caso di morte;

L. 50.000.000 in caso di invalidità permanente;

L. 10.000 di diaria, in caso di invalidità temporanea.

L'aggiudicazione del contratto avviene mediante licitazione privata esperita dall'Ufficio di presidenza tra istituti di comprovata solidità ed è subordinata all'approvazione del Consiglio regionale. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio.

Art. 2.

Le norme dell'art. 1, 3° comma, sono applicabili per l'aggiudicazione dei contratti da stipularsi successivamente al 31 dicembre 1972, al termine dell'efficacia di quello stipulato per il periodo dal 12 aprile 1972 al 31 dicembre 1972, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 43 del 9 marzo 1972.

Ove non fosse possibile esperire le procedure per l'aggiudicazione del nuovo contratto entro il 31 dicembre 1972, il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a sottoscrivere una polizza per la proroga, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, del contratto in corso.

Art. 3.

Il 30% del premio di assicurazione è posto a carico del fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Emilia-Romagna; il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

L'onere di L. 3.000.000 derivante dalla presente legge fa carico, per l'esercizio 1972, al capitolo 00100 « Spese per il funzionamento del Consiglio regionale » del bilancio 1972, e per gli esercizi successivi, ai capitoli di spesa corrispondenti al capitolo 00100 del bilancio 1972, che verranno iscritti nei rispettivi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1973

FANTI

(1557)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. **10**.

Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi, nonché alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 24 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare la formazione dei piani intercomunali, dei piani regolatori generali, delle varianti generali ai piani regolatori generali e dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, nonchè dei piani urbanistici delle comunità montane, di cui alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione concede contributi per l'anno 1972 e per quello 1973, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, a comuni o loro consorzi ed alle comunità montane.

Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:

1) piani regolatori intercomunali;

2) piani regolatori generali e varianti generali ai piani regolatori generali;

3) piani di zona per l'edilizia economica e popolare,

4) piani urbanistici delle comunità montane.

Possono essere concessi, altresì, contributi agli enti di cui al primo comma per la costituzione di « uffici di piano », giusta quanto disposto negli articoli seguenti della presente legge, che provvedano alla formazione di piani regolatori intercomunali.

I contributi possono essere concessi agli enti che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi, secondo le date stabilite dal Presidente della giunta, a norma del successivo art. 5.

I contributi sono concessi ai comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali sono escluse le quote di competenza dei comuni capoluoghi di provincia.

Art. 2.

I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma annuale per l'esercizio 1972, e a programmi quadrimestrali per l'esercizio 1973.

Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente della giunta regionale.

Quelle relative all'anno 1972 debbono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle afferenti ai quadrimestri dell'anno 1973 entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15 novembre 1973, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo quadrimestre.

Le domande devono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che si intendono predisporre, da un preventivo di spesa, nonchè da copie del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.

La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.

La concessione dei contributi verrà assentita solamente per le deliberazioni di affidamento adottate dagli Enti a partire dal 1° aprile 1972.

Art. 3.

Per i piani regolatori intercomunali, qualora le amministrazioni interessate costituiscano, dal 1° gennaio 1973, appositi « uffici di piano », il contributo regionale sarà commisurato, sempre nella misura massima del 70%, sulla base di un piano finanziario biennale riferito all'incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'ufficio stesso.

Art. 4.

La giunta regionale predisporrà i programmi indicati nell'art. 2 della presente legge tenendo conto della situazione di bilancio degli enti richiedenti e dell'importanza ed urgenza del piano urbanistico.

I programmi predetti saranno approvati dal Consiglio regionale: quello relativo all'anno 1972 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelli relativi ai quadrimestri dell'anno 1973 saranno approvati rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre 1973.

Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani regolatori intercomunali.

Per tali piani regolatori intercomunali, ove gli enti si avvalgano dell'« ufficio di piano » di cui agli articoli 1 e 3, il contributo regionale verrà erogato all'ente a ciò incaricato in base agli accordi intervenuti tra i comuni interessati all'amministrazione dell'ufficio in quote quadrimestrali, sia per quanto concerne il programma annuale del 1972, sia per quelli quadrimestrali del 1973.

Nel programma dell'anno 1972 tali quote verranno considerate assommate.

Nel programma dell'anno 1973 le quote stesse verranno considerate separatamente in ciascuno dei tre programmi di cui sopra.

Art. 5.

Dopo l'approvazione di ogni programma il Presidente della giunta regionale comunica all'ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.

La deliberazione con la quale l'ente commissiona la redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla data in cui diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.

Art. 6.

La concessione del contributo spetta alla giunta regionale.

Con sua deliberazione, una volta approvati i programmi da parte del Consiglio regionale, la giunta potrà delegare il Presidente o un componente della stessa a concedere, con decreto, il contributo previsto nel programma.

L'erogazione dei contributi è disposta in due fasi. Per il 50% all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1. Per il restante 50% dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, sono stabiliti, per gli anni 1972-1973, i seguenti stanziamenti:

L. 150.000.000 per l'esercizio 1972

L. 400.000.000 per l'esercizio 1973

Alla spesa di L. 150.000.000 prevista per l'esercizio 1972 l'Amministrazione regionale fa fronte con l'iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, mediante prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100.

Alla maggiore spesa di L. 250.000.000 prevista per l'esercizio 1973 l'Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota di compartecipazione al fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100 - « Fondo indiviso » . . . . L. 150.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72100 - « Contributi a comuni o consorzi di comuni per la formazione dei piani intercomunali o comprensoriali dei piani regolatori generali e dei piani di zona per gli interventi di edilizia economica e popolare » (Titolo II - Sezione IV - Categoria III - Rubr. 14ª) . . . . . . L. 150.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 gennaio 1973

FANTI

(1558)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.